



Repertorio n. 161/2021

Reg. Atti Formali n. 32/21

ATTO FORMALE DI CONCESSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno ventotto (28) del mese di aprile in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec-portpalermo.it, in persona dell'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale rilasciata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Ente" o "Autorità" in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificata dal Decreto Legislativo 4 ago-



sto 2016, n. 169 e degli articoli 36 del Codice della Navigazione e 9 del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, da una parte;

- La Società "GRANDI NAVI VELOCI S.p.A.", con sede a Palermo, Calata Marinai d'Italia, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 95.942.930,00 (novantacinquemilioninovecentoquarantaduemilanovecentotrenta/00), C.F., n. iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.I.V.A.: 13217910150, Numero R.E.A. 268303, pec: direzione@pec.gnv.it in persona dell'avv. [REDACTED] nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore della società, giusta procura del 16.07.2013, ricevuta dal notaio Andrea Fusaro, rep. n. 39761, registrata a Genova 1 il 18.07.2013 al n. 10297/1T, depositata presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2013, e conservata in copia presso gli atti dell'AdSP, di seguito chiamata per brevità "GNV" o "Concessionario".

dall'altra parte

Detti componenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere questo atto e premettono che:

- 1) ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera e) e 8, comma 3, lettera m) della citata legge n.84/94, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale amministra le aree, i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione di competenza, in cui ricade anche il porto di Palermo, incluso il manufatto oggetto della presente concessione;
- 2) la società Grandi Navi veloci S.p.A. è titolare della licenza di concessione demaniale marittima n. 17/2017 avente ad oggetto l'uso di un manufatto di mq



149,50, ubicato presso la Calata Marinai d'Italia che utilizza come biglietteria e punto di appoggio logistico per le navi sociali, porto di Palermo;

3) in attuazione del PRP del Porto di Palermo, e' stato notificato, con nota prot. AdSP n. 4283 del 23.03.2020, il Decreto n. 324 del 19.03.2020 di revoca della concessione demaniale n. 17/2017, in quanto ritenuta incompatibile con il nuovo PRP e con le attivita' intraprese dall' Ente per la sua attuazione;

4) con nota prot. AdSP n. 2421/20 del 13.02.2020 pervenivano, da parte di GNV, delle osservazioni, avverso il citato Decreto, con le quali si chiedeva l'individuazione di un'area alternativa per l'esercizio delle attivita' svolte, nevralgiche per i traffici di linea della societa' e della operativita' della stessa, anche per il buon funzionamento e lo sviluppo del porto di Palermo dove trasferire le attivita' svolte, che e' stata individuata nel manufatto in oggetto, come da planimetria trasmessa alla GNV con nota prot. AdSP n. 12649 del 17.09.2020;

5) con nota prot. AdSP n. 13031/20 del 24.09.2020 veniva presentata, pertanto, dalla GNV, istanza di concessione demaniale marittima, sino al 31.12.2031, per l'uso di alcuni locali, della superficie complessiva di mq 198,00, ubicati al I piano della palazzina "gia' Casa del Portuale", sita presso la Banchina Puntone del Porto di Palermo, da utilizzare come biglietteria e punto di appoggio logistico per le navi sociali;

6) la relativa istanza e' stata pubblicata sulla GURI, su un quotidiano a tiratura nazionale, sull'Albo Pretorio del Comune di Palermo, sull'albo della Capitaneria di Porto e sul sito istituzionale dell'AdSP, non pervenendo opposizioni o domande concorrenti;

7) durante un sopralluogo congiunto, svolto in data 27.10.2020, e' emersa l'esigenza



tecnico operativa di scorporare un vano di circa mq 10,00 dai locali destinati alla GNV pervenendo, pertanto, ad una superficie complessiva di mq 204,00 da assentire alla citata società', come da planimetria allegata al presente atto;

8) e' stato acquisito il parere favorevole dell'Area Tecnica dell'Autorita' (prot. n. 16135 del 18.11.2020) e il parere favorevole del Comitato di Gestione n. 1 del 16.02.2021;

9) con nota prot. AdSP n. 43838 del 30.03.2020 sono state richieste dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della GNV, ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e che e' trascorso il termine di 30 giorni per la stipula del presente atto, ai sensi dell'art.92 comma 3 del d.lgs 139/2011;

10) con verbale di consegna anticipata in via d'urgenza del 22.01.2021 (prot. AdSP n. 1369 del 21.01.2021) vista la necessita' di rientrare nella disponibilita' del manufatto assentito con la licenza n. 17/2017 e garantire l'operativita' della GNV, l'AdSP ha provveduto a consegnare alla stessa i locali oggetto del presente atto;

11) con nota prot. AdSP n. 1036 del 19.01.2021, l'Ente ha comunicato alla GNV che, in merito ai costi sostenuti per l'adeguamento a norma del manufatto di cui alla revocata licenza n. 17/2017, riconosciuti dall'Area Tecnica dell'Ente in euro 36.773,72, si sarebbe proceduto alla riduzione del canone demaniale marittimo del rilasciando atto, sino alla concorrenza di euro 18.386,86 (pari al 50% dell'ammontare complessivo dell'investimento), ai sensi dell'art. 32 del Regolamento interno d'Uso delle Aree Demaniali Marittime;



12) con nota prot. AdSP n.2467 del 09.02.2021 l'Ente ha provveduto a richiedere il pagamento di euro 4.347,84 (quattromilatrecentoquarantasette,84) quale rateo di canone dal 22.01.201 sino al 31.12.2021;

13) con provvisori in entrata n. 522 del 15.02.2021 la GNV ha pagato la somma di euro 4.347,84 (quattromilatrecentoquarantasette,84) quale rateo di canone dal 22.01.201 sino al 31.12.2021; ;

Tutto cio' premesso;

VISTA: la legge 28 gennaio n. 94 del 1984 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO: il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

VISTO: l'art. 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

VISTO che con nota (prot. AdSP n. 5450 del 29.03.2021) l'Ufficio competente dell'AdSP ha attestato l'esito positivo dell'iter istruttorio per il rilascio della concessione in oggetto;

VISTO: il Regolamento d'Uso delle Aree Demaniali Marittime;

VISTO l'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi del termine di scadenza per le concessioni in corso di validita' alla data di entrata in vigore del D.L. n. 34 del 2020, fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell'Ente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto



convengono e stipulano quanto appresso.

Articolo 1

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, come sopra rappresentata, concede alla società "Grandi Navi Veloci S.p.A." con sede a Palermo, Calata Marinai d'Italia, capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato euro 95.942.930,00

(novantacinquemilioni novecento quarantaduemilanoventotrenta/00), C.F., n.

iscrizione al registro delle Imprese di Palermo ed Enna e P.I.V.A.: 13217910150,

Numero R.E.A. 268303, pec: direzione@pec.gnv.it in persona dell'██████████

██████████ nato a ██████████ (██████) il ██████████, C.F.: ██████████

il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore della società giusta procura del 16.07.2013, ricevuta dal notaio Andrea Fusaro, rep. n. 39761, registrata a Genova 1 il 18.07.2013 al n. 10297/1T, depositata presso il Registro delle Imprese in data 19 luglio 2013 **l'uso di alcuni locali, della superficie complessiva di mq 204,00, ubicati al I piano della palazzina già "Casa del Portuale", sita presso la Banchina Puntone del Porto di Palermo, meglio individuati nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".**

Con il presente atto viene concesso altresì l'uso della quota parte del corridoio e delle scale di accesso al piano, in comune con altre stanze.

Articolo 2

La concessione avrà la durata di anni 10 (dieci), mesi 11 (undici), giorni 9 (nove) a decorrere dal 22.01.2021 con scadenza in data 31.12.2031, con contestuale proroga di 12 mesi e, pertanto, fino al 31 dicembre 2032, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il



concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare il presente atto su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

Articolo 3

Il canone demaniale intero provvisorio, dovuto in riconoscimento della demanialità dell'area oggetto del presente atto, ed in corrispettivo della presente concessione, è pari ad euro **92.096,66 (novantaduemilanovantasei/66)**, di cui euro 4.347,84 (quattromilatrecentoquarantasette,84) quale rateo di canone dal 22.01.2021 sino al 31.12.2021; euro 4.626,72 (quattromilaseicentoventisei,72) annui a titolo di canone provvisorio per gli anni dal 2022 al 2024; euro 9.094,58 (novemilanovantaquattro,58) a titolo di canone provvisorio per l'anno 2025; ed euro 9.253,44 (novemiladuecentocinquantatre,44) a titolo di canone annuo per gli anni dal 2026 al 31.12.2032.

Il citato canone annuo sarà aggiornato annualmente sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, coordinato con la legge di 4 dicembre 1993 n. 494. Pertanto, si farà luogo al primo aggiornamento a decorrere dal 1 gennaio 2022, a seguito dell'emanazione del relativo Decreto Ministeriale.

In caso di omesso pagamento del canone demaniale per due annualità consecutive, l'Autorità dichiarerà la decadenza del concessionario, ai sensi dell'art. 47 del



Codice della Navigazione.

Si da' atto che con provvisorio in entrata n. 522 del 12.02.2021, la GNV ha provveduto al pagamento del rateo di canone 2021 di euro 4.347,84 (quattromilatrecentoquarantasette,84).

Articolo 4

L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale avra' sempre la facolta' di revocare la presente concessione ai sensi dell'art. 42 Cod. Nav., senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti l'AdSP avra' facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione ai sensi dell'art. 47 Cod. Nav., senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sara' notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilita' del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'AdSP e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avra' facolta' di



provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegitima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'AdSP potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui è prevista per legge la revoca della concessione, l'AdSP revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura di Palermo e l'ex Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.



Articolo 5

I beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, sia in superficie che in sottosuolo, restando a cura e spese del concessionario l'esecuzione dei lavori che occorressero per adattamenti, bonifiche, ripristini, escavazioni, colmature dei beni stessi, deviazioni o prolungamenti di fogne di condutture sotterranee od aeree, previa autorizzazione delle Autorità competenti, fatta salva la responsabilità che al concessionario possa eventualmente derivare dall'esecuzione dei suddetti lavori.

Articolo 6

A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi assunti con il presente atto di concessione demaniale marittima, la GNV ha prodotto all'Autorità la polizza fidejussoria per cauzioni n. 180895818 rilasciata in data 16.03.2021 dalla società Unipol assicurazioni S.p.A. per un importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), escutibile a prima richiesta scritta dell'Autorità.

Il concessionario si obbliga ad integrare l'importo della suddetta cauzione su semplice richiesta scritta dell'Autorità.

Il concessionario resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

Articolo 7

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto



della concessione, né infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'AdSP, al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Guardia di Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'AdSP da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

Il presente atto è peraltro subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:



- il concessionario si obbliga a non richiedere risarcimenti per danni, alle opere e/o alle cose, dipendenti da eventi calamitosi, anche di eccezionale violenza;
- il concessionario non dovrà arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dell'immobile;
- il concessionario richiedente si impegna, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, attrezzature, arredi e mezzi di lavoro di qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori nell'immobile;
- il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, se ed in quanto prescritto in funzione dello specifico uso del compendio, a richiedere ed acquisire il Nulla Osta ed il Certificato di prevenzione incendi, a produrre all' Ente, copia dei suddetti documenti ed, altresì, ad effettuare gli adeguamenti eventualmente necessari, oppure produrre apposita dichiarazione di non occorrenza;
- il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente nelle competenze del Comune di Palermo;
- il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, se ed in quanto prescritto per legge, all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni che non sono di competenza dell'Amministrazione;
- il concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, se ed in quanto prescritto per legge, ad adeguare i luoghi di lavoro ai sensi delle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., le attrezzature secondo le "Direttive macchine" vigenti e adeguare gli impianti con riferimento alla D.M. 37/2008;
- il concessionario deve eseguire l'attività nel pieno rispetto ed in conformità alla normativa ambientale di cui al D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;



- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario e' tenuto a pagare sugli immobili in concessione l'imposta locale al Comune di Palermo;
- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario si obbliga a comunicare all'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale ogni variazione dell'assetto della societa' ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- e' obbligo del concessionario di provvedere al pagamento delle spese di energia elettrica e di manutenzione dell'impianto di illuminazione ricadente nell'area in concessione.

La presente concessione demaniale marittima, che fa salvi i diritti dei terzi e le eventuali limitazioni imposte da altre pubbliche Amministrazioni a tutela di interessi che non rientrano nella competenza dell'Autorita', viene rilasciata ai soli fini demaniali marittimi e non esime il concessionario dal munirsi di quanti altri titoli, autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che siano eventualmente dovuti da parte di altri Enti/ Amministrazioni anche in relazione alla destinazione d'uso ed all'attivita' esercitata nei beni demaniali concessi.

Articolo 8

Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, salvo quanto stabilito dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione

Articolo 9



L'AdSP non si assume alcuna responsabilità, né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di minaccia di distruzione totale o parziale della zona oggetto della presente concessione demaniale marittima, a causa di eventi naturali o per effetto di mareggiate, sia pure eccezionali o per effetto di erosioni. Nel caso in cui, in conseguenza della distruzione totale o parziale della zona demaniale assentita in concessione, la stessa dovesse rendersi inservibile per l'occupante, quest'ultimo avrà diritto di recedere in tutto o in parte dal rapporto giuridico con l'Autorità, con conseguente liberazione dal pagamento dei corrispondenti canoni concessori e restituzione di quelli eventualmente già corrisposti e non dovuti.

Il concessionario manleva l'Autorità da qualsiasi danno o forma di responsabilità compresa quella relativa a infortuni e danni a persone e/o cose che possa ad essa derivare da parte di terzi per qualsiasi motivo e per qualsivoglia causa in dipendenza della presente concessione demaniale marittima.

Articolo 10

Ai fini della presente concessione demaniale marittima, la società "**Grandi Navi Veloci S.p.A.**", elegge domicilio in Palermo (PA), presso la Calata Marinai D'Italia, posta elettronica certificata: direzione@pec.gnv.it.

Articolo 11

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto formale di concessione demaniale marittima, trovano applicazione le norme contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice, la legge 28 gennaio 1984, n.84 e s.m.i. e le altre leggi applicabili in materia.

Art. 12



Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario è obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

I comparenti mi dispensano dalla lettura dell'allegato "A".

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volontà.

Quest'atto è scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 16 pagine nella sua visualizzazione con il mio software applicativo ed è sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 28 aprile 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

Per la Grandi Navi Veloci S.p.A.

 n.q.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validità del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).